



Tax Newsletter n. 1/2018

Tax & Legal

Highlights:

Legislazione

Nuovi modelli di dichiarazione

Prassi

Risposte Videoforum Italia Oggi

Deposito IVA - Chiarimenti

Giurisprudenza

Imposta di registro - Modifica dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 ad opera della Legge di Bilancio 2018 - Irretroattività

Inerenza - Nozione

Stabile organizzazione - Centro operativo e decisionale in Italia - Sussistenza

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Approvazione definitiva del Modello CUPE 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 9520 del 12 gennaio 2018
- 2 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Approvazione definitiva del Modello 770-2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10621 del 15 gennaio 2018
- 3 [Pagina 6](#) **Accertamento**
Approvazione definitiva del Modello Certificazione Unica (CU) 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018
- 4 [Pagina 6](#) **Accertamento**
Studi di settore 2018 - Approvazione definitiva dei modelli - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 25090 del 31 gennaio 2018
- 5 [Pagina 6](#) **Accordi internazionali**
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Barbados - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - Comunicato del 18 gennaio 2018
- 6 [Pagina 7](#) **Imposte indirette**
Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2018 - Ministero dello Sviluppo economico, Nota n. 26505 del 16 gennaio 2018
- 7 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi**
Coordinamento tra norme IRES ed IRAP e i principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 15 - Principio di derivazione rafforzata - Novità del D.L. n. 244 del 2016 convertito - Disposizioni attuative - D.M. 10 gennaio 2018
- 8 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi**
Revisione del D.M. 8 giugno 2011 al fine di applicarlo anche ai soggetti OIC adopters - Scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati - D.M. 10 gennaio 2018
- 9 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Approvazione definitiva dei Modelli Redditi, CNM e IRAP 2018- Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del 30 gennaio 2018
- 10 [Pagina 8](#) **IVA**
Rimborsi da conto fiscale - Modalità di attuazione - D.M. 22 dicembre 2017
- 11 [Pagina 8](#) **IVA**
Split payment - Disposizioni applicabili alle fatture emesse a partire dal 2018 - Novità del D.L. n. 148 del 2017 - D.M. 9 gennaio 2018
- 12 [Pagina 8](#) **IVA**
Estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - D.M. 10 gennaio 2018
- 13 [Pagina 9](#) **IVA**
Approvazione definitiva dei modelli di dichiarazione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti nn. 10581 e 10671 del 15 gennaio 2018
- 14 [Pagina 9](#) **IVA**
Comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro) - Differimento del termine del 28 febbraio 2018 - Agenzia delle Entrate, Comunicato n. 3 del 19 gennaio 2018

Indice

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 10](#) **Accertamento - Agevolazioni - Condoni - IVA**
Agenzia delle Entrate, Risposte Videoforum Italia Oggi del 24 gennaio 2018
- 2 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Regime c.d. di branch exemption - Adempimenti dichiarativi con riferimento al periodo d'imposta 2016 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018
- 3 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Regime di consolidato nazionale - Utilizzo delle perdite - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2 del 26 gennaio 2018
- 4 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi**
Conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali - Termine - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018
- 5 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi**
Valutazione di titoli di debito - Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato - Conseguenze fiscali - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10 del 29 gennaio 2018
- 6 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Operazioni di manipolazione su piante ornamentali - Reddito agrario - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018
- 7 [Pagina 13](#) **IVA**
Deposito IVA - Estrazione dal deposito di beni immessi in libera pratica - Esclusione dell'obbligo di prestazione di garanzia - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2018
- 8 [Pagina 14](#) **IVA**
Operazioni non imponibili ex art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 - Navi adibite alla navigazione in alto mare - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6 del 16 gennaio 2018
- 9 [Pagina 14](#) **IVA**
La disciplina della detrazione come modificata dal D.L. n. 50 del 2017 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 15](#) **Accertamento - Imposte sui redditi**
Finanziamento soci infruttifero non documentato - Ripresa a tassazione quale sopravvenienze attiva - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 25578 del 27 ottobre 2017
- 2 [Pagina 15](#) **Accertamento**
Esenzione dalla ritenuta ex art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 - Beneficiario effettivo: condizioni - Certificazione rilasciata da autorità fiscale estera - Valenza probatoria: sussiste - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 6579 del 27 novembre 2017
- 3 [Pagina 15](#) **Accertamento**
Distribuzione di dividendi - Contrasto con la direttiva 'madre-figlia' - Fattispecie - Corte di Giustizia, Sentenze nn. C-504/16 e C-613/16 del 20 dicembre 2017
- 4 [Pagina 16](#) **Accertamento**
Dichiarazione - Quadro RW - Obbligo di compilazione: solo per attività finanziarie detenute all'estero produttive di reddito - Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza n. 70 del 17 gennaio 2018

- 5 [Pagina 16](#) **Imposta di registro**
Cessione di fabbricato da demolire - Riqualificabilità in cessione di terreno edificabile - Legittimità - Cassazione, Ordinanza n. 313 del 9 gennaio 2018
- 6 [Pagina 16](#) **Imposta di registro**
Cessione d'azienda - Valore venale - Avviamento negativo - Rilevanza - Cassazione, Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018
- 7 [Pagina 16](#) **Imposta di registro**
Modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Irretroattività - Cassazione, Sentenza n. 2007 del 23 gennaio 2018
- 8 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: costituisce norma interpretativa - Retroattività - Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n. 4 del 31 gennaio 2018
- 9 [Pagina 17](#) **Imposte ipotecarie catastali**
Costituzione di trust - Applicabilità in misura fissa - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 26 del 12 gennaio 2018
- 10 [Pagina 17](#) **Imposte sui redditi - Processo tributario**
Interpello ex art. 167, comma 5 del TUIR - Impugnabilità: non compete - Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 6252 del 26 ottobre 2017
- 11 [Pagina 17](#) **Imposte sui redditi - Processo tributario**
Società non operative - Interpello disapplicativo della disciplina - Diniego della DRE - Impugnabilità - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sentenza n. 5571 del 21 dicembre 2017
- 12 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi**
Inerenza - Nozione - Cassazione, Ordinanza n. 450 dell'11 gennaio 2018
- 13 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi - IRAP - IVA - Processo tributario**
Emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 2220 del 30 gennaio 2018
- 14 [Pagina 18](#) **IVA**
Prestazioni di servizi unitaria composta da più elementi - Aliquota applicabile: è quella relativa alla prestazione principale - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-463/16 del 18 gennaio 2018
- 15 [Pagina 19](#) **IVA - Sanzioni penali**
Società residente all'estero con centro operativo e decisionale in Italia - Stabile organizzazione in Italia: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 2407 del 22 gennaio 2018
- 16 [Pagina 19](#) **Processo tributario**
Contributo unificato atti giudiziari: è a carico della parte soccombente - Cassazione, Ordinanza n. 29681 del 12 dicembre 2017
- 17 [Pagina 19](#) **Riscossione**
Omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o del ruolo - Irrilevanza - Cassazione, Ordinanza n. 1545 del 22 gennaio 2018
- 18 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Dichiarazione infedele - Ravvedimento operoso - Sanzioni per omesso versamento: inapplicabilità - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3045 del 10 luglio 2017
- 19 [Pagina 20](#) **Sanzioni amministrative**
Regolarizzazione dell'infedeltà dichiarativa - Ravvedimento per l'omesso versamento: non è dovuto - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3045 del 10 luglio 2017
- 20 [Pagina 20](#) **Sanzioni penali**
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Scissione: possibile idoneità - Cassazione, Sentenza n. 232 del 9 gennaio 2018
- 21 [Pagina 20](#) **Sanzioni penali**
Consulente ispiratore della frode - Concorrenza al reato: sussiste - Circostanza aggravante: elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione - Cassazione, Sentenza n. 1999 del 18 gennaio 2018
- 22 [Pagina 21](#) **Sanzioni penali**
Omesso versamento di ritenute - Fattispecie - Cassazione, Sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018

Parte prima

Legislazione

1

Accertamento

Approvazione definitiva del Modello CUPE 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 9520 del 12 gennaio 2018

Con il Provvedimento n. 9520 del 12 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate ('Modello CUPE 2018'), unitamente alle istruzioni di compilazione.

Il modello deve essere rilasciato, entro il 31 marzo 2018, dal soggetto pagante (in genere, la società emittente), per l'attestazione dei seguenti redditi, corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, a soggetti residenti:

- utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti, in qualunque forma, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR;
- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINO assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Inoltre, la certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, ed esenti in base all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, i quali possono utilizzarla per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

Il modello sostituisce quello precedentemente approvato con Provvedimento del 7 gennaio 2013, al fine di recepire le ultime modifiche normative, incluse quelle di cui al D.M. del 26 maggio 2017 (cfr. la nostra [TNL n. 5/2017](#)).

2

Accertamento

Approvazione definitiva del Modello 770-2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10621 del 15 gennaio 2018

Con il Provvedimento n. 10621 del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Il modello, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2017 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria, ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta, deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2018.



3

Accertamento

Approvazione definitiva del Modello Certificazione Unica (CU) 2018 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018

Con il Provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i Modelli (Ordinario e Semplificato) di Certificazione Unica 'CU 2018', relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Il nuovo modello recepisce le novità relative al regime fiscale delle locazioni brevi; inoltre, è stata aggiornata la sezione relativa ai premi di risultato.

La certificazione, che concerne i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi soggetti a ritenuta, deve essere trasmessa dal sostituto d'imposta che corrisponde i redditi in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018. Tuttavia, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il 31 ottobre 2018. La CU deve essere rilasciata al percipiente entro il 31 marzo 2018.

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4

Accertamento

Studi di settore 2018 - Approvazione definitiva dei modelli - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 25090 del 31 gennaio 2018

Il 31 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che approva n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

5

Accordi internazionali

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Barbados - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - Comunicato del 18 gennaio 2018

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Barbados, firmata a Barbados il 24 agosto 2015, è in vigore dal 17 ottobre 2017, data nella quale è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica, necessario, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione stessa, ai fini dell'entrata in vigore. La Convenzione è stata ratificata in Italia mediante L. n. 84 del 16 maggio 2017, pubblicata sulla G.U. n. 136 del 14 giugno (si veda la nostra [TNL n. 6/2017](#)). L'avvenuto scambio delle ratifiche, e la conseguente entrata in vigore, dal 17 ottobre 2017, sono stati resi noti mediante un Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018. La Convenzione, conforme al Modello OCSE, esplica efficacia in Italia dal 1° gennaio 2018.



6

Imposte indirette

Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2018 - Ministero dello Sviluppo economico, Nota n. 26505 del 16 gennaio 2018

Il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato per il 2018 le medesime misure del diritto camerale annuale già previste per il 2017.

Pertanto, le società e gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese devono corrispondere un diritto di importo variabile, in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2017, da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro.

Il tributo è dovuto invece in misura fissa dai soggetti iscritti al REA ma non al Registro Imprese, e dalle imprese estere, le quali devono corrispondere un diritto annuale pari a 55 euro per ogni unità locale o sede secondaria in Italia.

Oltre a tali importi possono essere dovute anche le maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio.

7

Imposte sui redditi

Coordinamento tra norme IRES ed IRAP e i principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 15 - Principio di derivazione rafforzata - Novità del D.L. n. 244 del 2016 convertito - Disposizioni attuative - D.M. 10 gennaio 2018

I due decreti, pubblicati in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018, recano norme di coordinamento tra le regole di contabilizzazione di strumenti finanziari e ricavi, contenute nei nuovi IFRS 9 e 15, rispettivamente, e le disposizioni fiscali IRES e IRAP. Le disposizioni dei decreti si applicheranno, esclusivamente ai soggetti IAS/IFRS *adopters*, a decorrere dal periodo di imposta relativo al primo esercizio di adozione dei suddetti IFRS 9 e 15 (in genere, l'esercizio 2018).

8

Imposte sui redditi

Revisione del D.M. 8 giugno 2011 al fine di applicarlo anche ai soggetti OIC adopters - Scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati - D.M. 10 gennaio 2018

Il decreto, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018, modifica le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, al fine di disciplinare il trattamento fiscale dello scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati. Le disposizioni del decreto sono applicabili sia ai soggetti IAS/IFRS *adopters* che ai soggetti che redigono in bilancio in base ai principi contabili nazionali.

9

Imposte sui redditi - IRAP

Approvazione definitiva dei Modelli Redditi, CNM e IRAP 2018- - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti del 30 gennaio 2018

Il 30 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti che approvano le versioni definitive dei Modelli Redditi SC, Redditi SP, Redditi ENC e, infine, i Modelli CNM e IRAP da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.

Per quanto riguarda il Modello Redditi SC 2018 si segnalano le seguenti novità:

- riduzione del coefficiente di remunerazione ACE all'1,6 per cento per il 2017 (in luogo del precedente 4,75 per cento per il 2016) e nuove disposizioni attuative di cui al D.M. 3 agosto 2017.



- Nuovi codici in RF per tenere conto delle modalità applicative, previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, del regime c.d. di *branch exemption* di cui all’art. 168-ter del TUIR.
- Recepimento degli aggiornamenti di cui alla Legge di Bilancio 2018 (ad esempio, la deducibilità al 96 per cento degli interessi passivi delle SIM e la riapertura del regime di rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni).
- Aggiornamento dell’aliquota IRES al 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento.
- Introduzione del nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime c.d. di *Patent box*.

10

IVA*Rimborsi da conto fiscale - Modalità di attuazione - D.M. 22 dicembre 2017*

Il D.M. 22 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2018 definisce le modalità semplificate di erogazione dei rimborsi da conto fiscale, in attuazione dell’art. 1 comma 4-ter del D.L. n. 50 del 2017. Le nuove procedure di rimborso riguardano i rimborsi da conto fiscale versati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono.

11

IVA*Split payment - Disposizioni applicabili alle fatture emesse a partire dal 2018 - Novità del D.L. n. 148 del 2017 - D.M. 9 gennaio 2018*

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio, stabilisce le modalità di attuazione relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione dello *split payment* (scissione dei pagamenti) per il versamento dell’IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate.

L’ampliamento del perimetro applicativo dello *split payment* è stato disposto, a partire dal 1° gennaio 2018, dal D.L. n. 148 del 2017 (Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018) che ha incluso nel nuovo meccanismo di pagamento dell’IVA ulteriori soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70 per cento. L’elenco dei soggetti sottoposti a *split payment* è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Soltanto per il 2018 i soggetti interessati allo *split payment* devono fare riferimento all’elenco già pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 2017 e consultabile al seguente [link](#).

12

IVA*Estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - D.M. 10 gennaio 2018*

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio ed in vigore dal giorno successivo, estende agli acquisti di ‘benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori’ il regime della solidarietà passiva, in capo al cessionario, per il pagamento dell’IVA, di cui all’art. 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Il D.M. è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 4-*quinqies*, del D.L. n. 50 del 2017 (c.d. Manovra Correttiva).



13

IVA

Approvazione definitiva dei modelli di dichiarazione - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimenti nn. 10581 e 10671 del 15 gennaio 2018

Con i suddetti provvedimenti sono stati approvati i Modelli di Dichiarazione IVA 2018 (incluso il Modello IVA Base e il Modello 74-bis per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa), con le relative istruzioni.

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018.

Il provvedimento aggiorna i modelli e le relative istruzioni, al fine di tenere conto delle novità normative intervenute, quali quelle in materia di compensazione orizzontale dei crediti, liquidazione dell'IVA di gruppo e *split payment*.

Inoltre, il quadro VH da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. la Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017).

14

IVA

Comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro) - Differimento del termine del 28 febbraio 2018 - Agenzia delle Entrate, Comunicato n. 3 del 19 gennaio 2018

La scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene differita al 6 aprile 2018. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 - anche per chi esercita l'opzione - potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale. Un nuovo provvedimento (non ancora pubblicato alla data di riferimento della presente TNL), in attuazione del D.L. n. 148 del 2017, prevede semplificazioni delle suddette comunicazioni quale la possibilità, per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. Il provvedimento limita inoltre il numero delle informazioni da trasmettere.



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento - Agevolazioni - Condono - IVA

Agenzia delle Entrate, Risposte Videoforum Italia Oggi del 24 gennaio 2018

Dichiarazione Integrativa (Risposta n. 9)

Si conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. Non risulta, infatti, integrata, in tale ipotesi, neppure la violazione relativa al contenuto della dichiarazione che l'art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, punisce con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Super e iper ammortamento (Risposte n. 3, 11, 12, 13)

Gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero - alle condizioni previste dall'art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 - entro il 30 giugno 2019) possono fruire del super ammortamento, a condizione, ovviamente, che i beni in questione siano inerenti all'attività svolta.

Come chiarito anche dal MISE con Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017, la perizia giurata (o l'attestazione di conformità) deve contenere menzione e rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista (o dall'ente). Si conferma che tale documento non deve essere giurato né deve essere allegato alla perizia giurata, ferma restando la necessità che l'elaborato peritale contenga il rinvio all'analisi tecnica effettuata.

Sia il super che l'iper ammortamento sono cumulabili altre misure agevolative concesse a sostegno dell'acquisto dello stesso bene, come ad esempio il credito d'imposta R&S o il credito di imposta per investimenti al Sud. L'importo risultante dal cumulo non può comunque eccedere il costo sostenuto per l'investimento.

Rottamazione-bis (Risposta n. 1)

Se nel modello di richiesta della definizione agevolata DA 2000/17 vengono indicati sia carichi affidati dagli enti nel periodo 2000-2016 sia carichi affidati nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, sarà cura di Agenzia delle Entrate Riscossione predisporre la comunicazione delle somme dovute, per la definizione agevolata di tali carichi, secondo il numero delle rate che la legge prevede differenziato sulla base del periodo di affidamento del carico indicato e nel rispetto della soluzione rateale indicata dal contribuente nell'apposita sezione del Modello DA 2000/17.

In particolare, nel caso di selezione dell'opzione 'numero massimo di rate', l'Agente della riscossione invierà un piano di pagamento che prevede cinque rate, per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, e tre rate per quelli affidati nel periodo dal 2000 al 2016.

Qualora venga invece indicato un numero di rate superiore al massimo previsto per la tipologia di carico (data di affidamento), il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui si chieda il pagamento in quattro rate di un carico per cui è prevista la rateizzazione in massimo tre rate, il pagamento verrà comunque ripartito in tre rate.

Infine, se nel modello non viene selezionata alcuna opzione, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione per entrambe le tipologie di carico (rata unica con scadenza a luglio 2018, per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e rata unica con scadenza a ottobre 2018 per i carichi affidati nel periodo 2000-2016).



Conservazione digitale (Risposta n. 7)

Come indicato nell'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, il processo di conservazione dei documenti informatici deve essere effettuato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi (anche per i documenti rilevanti ai fini IVA) come il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Considerato che tale termine, per le dichiarazioni da presentare nell'anno 2017 in riferimento ai redditi 2016, è stato differito, quando ricompreso tra il 31 luglio ed il 30 settembre, al 31 ottobre 2017 (si veda il D.P.C.M. 26 luglio 2017), la data ultima per effettuare la conservazione dei documenti informatici coincide con il 31 gennaio 2018, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Per i c.d. 'esercizi a cavallo', come indicato nella Risoluzione n. 46 del 2017, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili all'anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

2

Imposte sui redditi

Regime c.d. di branch exemption - Adempimenti dichiarativi con riferimento al periodo d'imposta 2016 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli dichiarativi relativi al 2016, per le imprese residenti che intendono avvalersi del regime di *branch exemption* di cui all'art. 168-ter del TUIR già a partire da tale periodo d'imposta. I suddetti chiarimenti si rendono necessari, in quanto i Modelli di dichiarazione Redditi e IRAP 2017, pubblicati il 31 gennaio 2017, contengono indicazioni non sempre coerenti con quelle del successivo Provvedimento del 28 agosto 2017, recante le modalità applicative del regime di *branch exemption* (cfr. la nostra [TNL n. 8/2017](#)). Per allinearsi a quanto indicato nella risoluzione, le imprese potranno presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, entro il 29 gennaio 2018 (ossia entro novanta giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni per il 2016). Sussistono in ogni caso i presupposti per escludere l'applicazione delle sanzioni in relazione alle dichiarazioni già presentate.

3

Imposte sui redditi

Regime di consolidato nazionale - Utilizzo delle perdite - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2 del 26 gennaio 2018

La circolare fornisce chiarimenti, in relazione all'utilizzo delle perdite nell'ambito del regime c.d. di consolidato nazionale, con riferimento a due particolari fattispecie, ossia: (i) la possibilità di utilizzare, in sede di accertamento, le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo e (ii) il criterio di attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione o di revoca del regime, qualora il criterio inizialmente scelto sia stato modificato.



4

Imposte sui redditi

Conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali - Termine - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018

Come chiarito con la Risoluzione n. 46 del 10 aprile 2017, 'ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. del 17 giugno 2014 (che rinvia all'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357 del 1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione (...) delle dichiarazioni dei redditi'.

Nel caso specifico della conservazione dei modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 (i.e. 30 settembre 2018), ossia il 31 dicembre 2018.

5

Imposte sui redditi

Valutazione di titoli di debito - Applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato - Conseguenze fiscali - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 10 del 29 gennaio 2018

In presenza di un magazzino di titoli, acquistati in epoche diverse, ma valutato contabilmente in maniera univoca applicando retroattivamente il criterio del costo ammortizzato - ai fini fiscali gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:

- 1) la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della Società negli esercizi successivi;
- 2) il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.

Le vendite di titoli fungibili aventi le medesime caratteristiche possono essere state effettuate sia utilizzando i titoli acquisiti dal 2016 sia quelli acquisiti ante 2016. Pertanto, si pone la necessità di individuare a quale 'magazzino fiscale' - ossia ai titoli acquisiti ante 2016 ovvero a quelli acquisiti dal 2016 - imputare le vendite dei titoli poste in essere a partire dal 2016. In assenza di indicazioni legislative, si ritiene ragionevole adottare un criterio proporzionale che consente, in ciascun periodo d'imposta, di attribuire la vendita dei titoli in base al rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due 'magazzini fiscali' e l'ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla Società.



6

Imposte sui redditi

Operazioni di manipolazione su piante ornamentali - Reddito agrario - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2018

Le attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori (nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri) prima di venderle, quali:

- a) la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la *shelf-life* del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
- b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;
- c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura;

rappresentano attività di manipolazione che generano reddito agrario, tassate su base catastale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR (nello stesso senso, cfr. Nota Protocollo n. 24856 del 9 aprile 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

7

IVA

Deposito IVA - Estrazione dal deposito di beni immessi in libera pratica - Esclusione dell'obbligo di prestazione di garanzia - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2018

Nel caso in cui il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, non sussiste l'obbligo di prestare la garanzia prevista dall'art. 50-*bis*, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, secondo le modalità stabilite dall'art. 38-*bis*, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per i beni immessi in libera pratica, l'art. 50-*bis*, comma 6, come da ultimo modificato dal D.L. n. 193 del 2016, richiede che, per poter assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia mediante l'inversione contabile, il soggetto che procede all'estrazione del bene presti idonea garanzia, secondo le modalità e nei casi definiti dal D.M. 23 febbraio 2017.

Tuttavia, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 4 del D.M., la prestazione di garanzia da parte del soggetto che estrae in beni, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito IVA, è una ipotesi residuale. Infatti, il soggetto che estrae i beni può applicare il *reverse charge* senza aver prestato la garanzia 'in uscita' di cui all'art. 50-*bis*, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 nei seguenti casi:

- 1) il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell'art. 2, comma 1, del D.M. stesso;
- 2) il soggetto che estrae rientra in determinati casi (di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b)), per i quali i requisiti di affidabilità di cui sopra si presumono, ossia: a) coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA, oppure b) è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 o esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973.



8

IVA

Operazioni non imponibili ex art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 - Navi adibite alla navigazione in alto mare - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6 del 16 gennaio 2018

La risoluzione fornisce chiarimenti in relazione al regime di non imponibilità IVA per la cessione di navi adibite alla navigazione 'in alto mare', di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972, integrando la Risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017 (cfr. la nostra [TNL n. 1/2017](#)).

9

IVA

La disciplina della detrazione come modificata dal D.L. n. 50 del 2017 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal D.L. n. 50 del 2017, c.d. Manovra Correttiva (cfr. la nostra [LI n. 2/2017](#)).



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento - Imposte sui redditi

Finanziamento soci infruttifero non documentato - Ripresa a tassazione quale sopravvenienze attiva - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 25578 del 27 ottobre 2017

Laddove dal bilancio della società risulti una passività per 'soci-finanziamento infruttifero', tale debito deve essere ripreso tassazione, quale sopravvenienza attiva, qualora non presenti il requisito della certezza, requisito, questo, ritenuto mancante, nel caso di specie, sia per l'assenza della relativa delibera assembleare, sia perché non risulta essere stato impiegato in occasione della copertura di perdite o debiti della società finanziata.

2

Accertamento

Esenzione dalla ritenuta ex art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 - Beneficiario effettivo: condizioni - Certificazione rilasciata da autorità fiscale estera - Valenza probatoria: sussiste - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 6579 del 27 novembre 2017

Il 'beneficiario effettivo' ai fini dell'esenzione di cui all'art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 può essere qualificato tale qualora:

- i. il reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale dello stato in cui esso risiede;
- ii. il soggetto cui il reddito è imputato non abbia alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.

La prima circostanza può facilmente essere accertata mediante la ricezione del certificato di residenza convenzionale rilasciato dalle autorità fiscali dello stato di residenza del supposto beneficiario effettivo, mentre la seconda circostanza deve essere oggetto di separata verifica che non deve competere al sostituto di imposta.

I certificati di residenza convenzionale emessi dalle autorità fiscali straniere hanno valenza probatoria vincolante (conformi: Comm. Trib. Reg. Abruzzo n. 250 del 2006; n. 305 del 2007; n. 154 del 2009). Sicché l'Ufficio non può mettere in discussione l'autenticità dell'attestazione e, se intendesse farlo, dovrebbe in primo luogo chiedere chiarimenti al corrispondente organo del fisco straniero (conforme: Cass. n. 1553 2012).

3

Accertamento

Distribuzione di dividendi - Contrasto con la direttiva 'madre-figlia' - Fattispecie - Corte di Giustizia, Sentenze nn. C-504/16 e C-613/16 del 20 dicembre 2017

Conformemente con quanto sancito dalla sentenza n. C-6/16 del 7 settembre 2017, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con il successivo articolo 5, paragrafo 1, da un lato, e l'articolo 49 TFUE, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro che, nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste, neghi ad una società madre non residente l'esenzione delle distribuzioni di dividendi dall'imposta sui redditi da capitale, qualora partecipazioni della stessa siano detenute da persone alle quali non spetterebbero il rimborso o l'esenzione dalla ritenuta alla fonte se avessero percepito direttamente i dividendi provenienti da una società figlia residente.



4

Accertamento

Dichiarazione - Quadro RW - Obbligo di compilazione: solo per attività finanziarie detenute all'estero produttive di reddito - Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza n. 70 del 17 gennaio 2018

La detenzione all'estero (nel caso di specie presso un istituto di credito francese) di un conto corrente infruttifero di interessi non implica l'obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 (conv. in L. n. 227 del 1990). Infatti conduce a tale conclusione sia la lettera della norma, per la quale devono esistere redditi prodotti all'estero, assenti nel caso di specie, sia la *ratio* della disposizione per la quale tale obbligo sarebbe dovuto solo in relazione alla potenzialità reddituale delle attività finanziarie detenute all'estero, anche questa assente nel caso di specie.

5

Imposta di registro

Cessione di fabbricato da demolire - Riqualificabilità in cessione di terreno edificabile - Legittimità - Cassazione, Ordinanza n. 313 del 9 gennaio 2018

In base all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (vigente prima delle modifiche della Legge di Bilancio 2018), è possibile riqualificare le cessioni di fabbricati da demolire in cessioni di terreni edificabili sulla base della concessione edilizia successivamente richiesta.

6

Imposta di registro

Cessione d'azienda - Valore venale - Avviamento negativo - Rilevanza - Cassazione, Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018

Nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento - in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986 - rileva non solo se positivo ma anche se negativo; ed abbia, in quanto tale, determinato la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

7

Imposta di registro

Modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Irretroattività - Cassazione, Sentenza n. 2007 del 23 gennaio 2018

La modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (recata dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205 del 2017), che esclude la possibilità di riqualificare gli atti, ai fini dell'imposta di registro, sulla base di elementi *extra* testuali (e cioè, sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati), non è applicabile retroattivamente, in quanto non costituisce norma interpretativa.



8

Imposta di registro

Modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: costituisce norma interpretativa - Retroattività - Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n. 4 del 31 gennaio 2018

La modifica dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (recata dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205 del 2017), che esclude la possibilità di riqualificare gli atti, ai fini dell'imposta di registro, sulla base di elementi *extra testuali* (e, cioè, sulla base degli effetti economici complessivamente raggiunti da più atti collegati), costituisce norma interpretativa, sicché è applicabile anche retroattivamente. Conduce a tale conclusione la relazione illustrativa della norma di modifica ove si afferma che la nuova disposizione è tesa sciogliere dubbi interpretativi. Ora, nel momento in cui il legislatore sceglie una tra le varie, possibili, interpretazioni di una norma, la norma che cristallizza la scelta del legislatore non può che qualificarsi come norma di natura interpretativa al di là del fatto che, formalmente, non sia qualificata come tale.

9

Imposte ipotecarie catastali

Costituzione di trust - Applicabilità in misura fissa - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 26 del 12 gennaio 2018

In tema di *trust*, l'estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006 presuppone, comunque, un reale ed effettivo trasferimento di beni e diritti al beneficiario provenienti dal *de cuius* o dal donante. Infatti, con tale estensione il legislatore vuole solo precisare che l'imposta deve essere applicata anche nell'ipotesi in cui il trasferimento sia inserito in un contesto di vincoli di destinazione.

Ciò premesso, la costituzione del *trust* con conferimento di beni immobili, contemplando la conservazione del patrimonio mediante la 'segregazione' degli immobili in esso conferiti, senza dar luogo ad un trasferimento imponible, sconta l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.

10

Imposte sui redditi - Processo tributario

Interpello ex art. 167, comma 5 del TUIR - Impugnabilità: non compete - Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 6252 del 26 ottobre 2017

Non è impugnabile il parere dell'Amministrazione finanziaria rilasciato a seguito dell'istanza di interpello sulle modalità di applicazione del regime CFC ex art. 167, comma 5 del TUIR.

Infatti la risposta all'interpello costituisce un atto di natura non provvedimento che non vincola il contribuente.

11

Imposte sui redditi - Processo tributario

Società non operative - Interpello disapplicativo della disciplina - Diniego della DRE - Impugnabilità - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sentenza n. 5571 del 21 dicembre 2017

Il diniego espresso dalla Direzione Regionale sull'istanza di disapplicazione dell'art. 30 della Legge n. 724 del 1994, presentata, ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 da chi non abbia superato il 'test di operatività', può essere qualificato come un diniego di agevolazione e, in quanto tale, costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 comma 1, lett h) del D.Lgs. n. 546 del 1992.



12

Imposte sui redditi*Inerenza - Nozione - Cassazione, Ordinanza n. 450 dell'11 gennaio 2018*

L'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa.

Il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75, comma 5 (ora 109, comma 5) del TUIR, che si riferisce invece al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza), cioè alla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

Va disattesa la definizione della nozione dell'inerenza, utilizzata da parte della giurisprudenza di questa Corte, formulata in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all'attività d'impresa, essendo configurabile quale costo inerente anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all'attività d'impresa.

L'inerenza deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo, dal momento che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, anche se non si identificano con essa.

Nel caso di specie era stato ritenuto non inerente il costo dipendente dal pagamento di *royalties* a fronte dell'uso del marchio FS delle Ferrovie dello Stato in quanto non correlato con l'attività in concreto esercitata dalla società, attività svolta per il 92,5 per cento del fatturato con società del gruppo, e per il resto con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici (con procedure di gara pubblica).

13

Imposte sui redditi - IRAP - IVA - Processo tributario*Emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa - Legittimità - Cassazione, Sentenza n. 2220 del 30 gennaio 2018*

Poiché la dichiarazione è - in linea generale - un atto di scienza e quindi sempre emendabile, il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengono al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa (conformi: Cass. n. 23574 del 2012; n. 21740 del 2015 e SS. UU. n. 13378 del 2016).

14

IVA*Prestazioni di servizi unitaria composta da più elementi - Aliquota applicabile: è quella relativa alla prestazione principale - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-463/16 del 18 gennaio 2018*

La sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, composta da due elementi distinti, uno principale e l'altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.



15

IVA - Sanzioni penali*Società residente all'estero con centro operativo e decisionale in Italia - Stabile organizzazione in Italia: sussiste - Cassazione, Sentenza n. 2407 del 22 gennaio 2018*

Qualora una società residente all'estero abbia il proprio centro operativo e decisionale in Italia, paese in cui svolge l'oggetto principale della sua attività, e tale situazione sia dimostrata da numerose circostanze di fatto, quali: la presenza in Italia delle scritture contabili e delle *e-mail* riferibili alla società estera; la realizzazione in Italia della quasi totalità del fatturato; la stipulazione in Italia dei contratti con i clienti italiani; l'accensione in Italia dei rapporti di c/c della società estera, conti su cui affluiscono gli incassi delle cessioni di legname, si deve ritenere che sussista in Italia una stabile organizzazione della società estera. In tal caso, tutte le cessioni poste in essere dalla società estera, anziché essere ipotetiche operazioni intracomunitarie, sono operazioni domestiche, risultando poste in essere da soggetti operanti sul territorio nazionale con soggetti italiani, e dovrebbero essere assoggettate ad IVA in Italia. Pertanto, l'aver omesso la relativa dichiarazione per i periodi di imposta interessati dalle cessioni di cui sopra integra il reato di omessa dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

16

Processo tributario*Contributo unificato atti giudiziari: è a carico della parte soccombente - Cassazione, Ordinanza n. 29681 del 12 dicembre 2017*

Sebbene il giudice tributario abbia disposto la compensazione delle spese senza indicare la parte tenuta al pagamento del contributo unificato atti giudiziari, la parte soccombente, a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, è comunque tenuta al pagamento del contributo in questione.

17

Riscossione*Omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o del ruolo - Irrilevanza - Cassazione, Ordinanza n. 1545 del 22 gennaio 2018*

La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella di pagamento non comporta, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso, la nullità dell'atto impositivo. Infatti, l'omessa sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio dell'amministrazione non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, in quanto trattasi di un atto interno privo di autonomo rilievo esterno.

18

Sanzioni amministrative*Dichiarazione infedele - Ravvedimento operoso - Sanzioni per omesso versamento: inapplicabilità - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3045 del 10 luglio 2017*

Ai fini dell'IVA, in caso di dichiarazione infedele, è applicabile in sede di ravvedimento operoso solo la sanzione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e non anche quella per omesso versamento di cui all'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo.



19

Sanzioni amministrative

Regolarizzazione dell'infedeltà dichiarativa - Ravvedimento per l'omesso versamento: non è dovuto - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3045 del 10 luglio 2017

Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la regolarizzazione dell'infedeltà dichiarativa (con la sanzione minima generalmente del 90 per cento dell'imposta dovuta) assorbe anche quella dell'omesso versamento. Pertanto non va eseguito il ravvedimento anche per la violazione 'indotta' del mancato pagamento del tributo, ma solamente di quella originaria dell'infedeltà dichiarativa (conforme: Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016).

Tale principio è applicabile anche alle violazioni commesse nel periodo anteriore all'entrata in vigore (1° gennaio 2015) delle nuove disposizioni sul ravvedimento operoso e non ancora definite, giacché trattasi disposizioni di natura procedimentale.

20

Sanzioni penali

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Scissione: possibile idoneità - Cassazione, Sentenza n. 232 del 9 gennaio 2018

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sanzionata penalmente dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.

21

Sanzioni penali

Consulente ispiratore della frode - Concorrenza al reato: sussiste - Circostanza aggravante: elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione - Cassazione, Sentenza n. 1999 del 18 gennaio 2018

In tema di reati tributari:

- è responsabile, a titolo di concorso, il consulente fiscale per la violazione tributaria commessa dal cliente (nella specie, per il delitto di indebita compensazione), quando il primo sia l'ispiratore della frode, ancorché solo il cliente abbia beneficiato dell'operazione fiscalmente illecita;
- ai fini della configurabilità dell'aggravante, nel caso in cui il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale (art. 13-bis comma 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000), è richiesta una particolare modalità della condotta, ovvero la 'serialità', che, se pur non prevista espressamente nell'articolo, è desumibile dalla locuzione 'elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione', rappresentativa di una certa abitudine e ripetitività della condotta incriminata.



22

Sanzioni penali*Omesso versamento di ritenute - Fattispecie - Cassazione, Sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018*

In relazione al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000:

- è penalmente responsabile dell'omesso versamento il legale rappresentante in carica al momento dello spirare del termine previsto dalla norma penale (presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta) a prescindere dal fatto che ricoprisse o meno tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta ovvero della sottoscrizione del rilascio delle certificazioni ai sostituiti;
- i singoli componenti del Consiglio di amministrazione sono chiamati a rispondere del reato omissivo quali destinatari diretti dell'obbligo di versamento;
- l'art. 10-bis non esclude la valenza indiziaria della dichiarazione del sostituto di imposta che può costituire indizio sufficiente ai fini della adozione di un provvedimento di sequestro (conforme: Cass. pen. 48591 del 2016).



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.